

REGOLAMENTO (CE) N. 758/2007 DELLA COMMISSIONE**del 29 giugno 2007****che modifica il regolamento (CEE) n. 3149/92 recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3730/87 del Consiglio, del 10 dicembre 1987, che stabilisce le norme generali per la fornitura a taluni organismi di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento e destinate ad essere distribuite agli indigenti nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 3149/92 della Commissione ⁽²⁾ prevede che il 70 % dei prodotti assegnati ad uno Stato membro deve essere ritirato dalle scorte di intervento anteriormente al 1° luglio dell'anno di esecuzione del piano. La data di adesione della Romania alla Comunità ha causato un ritardo nella sua partecipazione al piano annuale 2007 e pertanto occorre prevedere per tale Stato membro una deroga all'obbligo in questione con riguardo a detto piano.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 3149/92.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2007.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione dei cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3149/92, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il 70 % dei quantitativi di cui all'articolo 2, paragrafo 3, punto 1), lettera b), deve essere ritirato dalle scorte anteriormente al 1° luglio dell'anno di esecuzione del piano. Tuttavia tale obbligo non si applica per le assegnazioni che vertono su quantitativi pari o inferiori a 500 tonnellate. Inoltre detto obbligo non si applica ai prodotti assegnati alla Romania nel quadro del piano annuale 2007. I quantitativi che non sono stati ritirati dalle scorte di intervento al 30 settembre dell'anno di esecuzione del piano non sono assegnati allo Stato membro aggiudicatario designato, nell'ambito del piano di cui trattasi.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 30 giugno 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 352 del 15.12.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2535/95 (GU L 260 del 31.10.1995, pag. 3).

⁽²⁾ GU L 313 del 30.10.1992, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 725/2007 (GU L 165 del 27.6.2007, pag. 4).